

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, con l'atto introduttivo del presente procedimento il ricorrente – titolare di una linea di credito “revolving” concessa dalla convenuta in data 27/04/2021, per l'importo di nominali € 2.000,00, rimborsabile in rate minime mensili di € 60,00 ciascuna – adisce l'ABF deducendo l'illegittimità delle segnalazioni del proprio nominativo presenti nei sistemi di informazioni creditizie privati, a fronte di ritardi maturati nel rimborso del finanziamento; contesta che le iscrizioni pregiudizievoli sarebbero state disposte dalla convenuta senza essere precedute da un avviso di imminente iscrizione (ai sensi dell'art. 125, co. 3, Tub e dell'art. 4, comma 7 del Codice di condotta per i citati sistemi). Pertanto, con l'odierno ricorso, il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché disponga, a carico della convenuta, la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli presenti nei SIC partecipati, oltre al risarcimento del danno risentito, per il mancato accesso al credito e il sostenimento delle spese di assistenza professionale, dal medesimo complessivamente quantificato in € 1.500,00. Instaurato il contraddittorio, l'intermediario deduce l'infondatezza del ricorso evidenziando di aver concesso al ricorrente un affidamento *revolving* per l'importo di nominali euro 2.000,00, attivato in data 15/04/2021, rispetto al quale il ricorrente ha maturato ritardi e insoluti nei pagamenti periodici. Sottolinea che il ricorrente ha sottoscritto le condizioni del contratto in cui sono valorizzati, tra l'altro, i presupposti che legittimano l'iscrizione del nominativo del debitore negli archivi di informazioni creditizie, con i relativi tempi di conservazione, in caso di ritardo nel rimborso delle rate. Saggiunge che: nelle condizioni generali di contratto è altresì specificato che il preavviso di segnalazione può essere reso noto attraverso comunicazioni telefoniche registrate o forme di messaggistica istantanea; ogni mancato pagamento è gestito direttamente dal proprio servizio recupero crediti, che fornisce gli

estremi per procedere con i versamenti delle rate (eseguibili anche mediante bollettino o vaglia postale), come avvenuto nel caso di specie in data 25/07/2025).

Ciò posto, l'intermediario riferisce di aver provveduto, a seguito dei ripetuti mancati pagamenti, all'invio, presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, di lettere raccomandate recanti il preavviso di decadenza dal beneficio del termine e l'avviso di intervenuta decadenza. Afferma che all'esito della interlocuzione intercorsa con il cliente, volta al recupero delle somme scadute ed impagate, quest'ultimo ha richiesto e sottoscritto un piano di rientro cambializzato in n. 36 effetti, a partire da novembre 2025 fino a ottobre 2028. Ritiene, pertanto, la circostanza indicativa del fatto che il ricorrente fosse aggiornato sulla sua situazione contabile e consapevole delle conseguenze derivanti dalle irregolarità nei pagamenti in punto di registrazione nei SIC (cita ABF Coll. Coord., Dec. n. 3089/2012; Coll. Milano, Dec. n. 8931/2023; Coll. Bari, Dec. n. 13088/24 secondo cui sono "considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all'interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest'ultimo").

L'intermediario si oppone, altresì, alla richiesta risarcitoria in quanto non provata, nonché all'istanza di refusione delle spese processuali stante la serialità del contenzioso. Conclude chiedendo al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il ricorrente si duole di essere stato segnalato negativamente negli archivi di informazioni creditizie, a seguito di ritardi nel pagamento delle rate di rimborso di una linea di credito revolving concessa dall'intermediario convenuto e attivata in data 15/04/2021. In particolare, contesta la legittimità, sotto il profilo formale, della segnalazione presente nel SIC gestito da Crif S.p.A., sul rilievo che la stessa non sarebbe stata preceduta dall'invio di un valido preavviso di imminente iscrizione, secondo quanto previsto dalla normativa speciale applicabile alla fattispecie.

La materia è regolata dall'art. 125, comma 3, Tub, a mente del quale "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma". Rileva, altresì, l'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le indicazioni contenute nel Provv. n. 163 del 12 settembre 2019, con delibera n. 324 del 6 ottobre 2022, in forza della quale il GDPR ha altresì accreditato l'Organismo di Monitoraggio del medesimo Codice di condotta; cfr. *doc. web n. 9818201*), a mente del quale, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta.

Alla stregua delle norme citate, la legittimità dell'iscrizione di un soggetto in un sistema di informazioni creditizie privato è subordinata al previo avviso dato all'interessato dell'imminente segnalazione. L'effettività di tale regola presuppone che il preavviso di segnalazione venga non solo inviato, ma altresì pervenga a conoscenza della persona alla quale è destinato. Come non si è mancato di osservare, l'informativa preventiva risponde all'esigenza di consentire al segnalando di rimediare tempestivamente alle irregolarità riscontrate, attuando in tal modo i canoni di correttezza e buona fede cui la condotta degli intermediari deve essere improntata in tutte le fasi del rapporto. In base ai principi

civilistici, trattandosi di atto recettizio, incombe sull'intermediario – che eccepisce di aver provveduto alla trasmissione del preavviso – l'onere di provare che lo stesso sia quantomeno pervenuto all'indirizzo del destinatario (arg. ex artt. 1334, 1335, cod. civ.).

Alla luce dei principi enunciati, costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro quello per cui la legittimità di una segnalazione nei SIC potrà ritenersi sussistente al ricorrere di due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare tempestivamente il cliente della sua prossima iscrizione.

Operate queste premesse, nella fattispecie in esame il ricorrente, senza disconoscere la sussistenza di ritardi nel versamento delle rate del finanziamento, lamenta di essere stato censito illegittimamente negli archivi privati di informazioni creditizie in difetto del presupposto formale, per mancanza del preavviso di segnalazione, per cui ne chiede la cancellazione. A supporto della domanda, con riferimento al rapporto n. ***388, il ricorrente allega la visura rilasciata dal sistema di informazioni creditizie, Crif S.p.A., recante i dati sull'indebitamento aggiornati al 30/06/2025, dalla quale si evince: che il credito è indicato in fase di "Accordato"; il primo ritardo nei pagamenti visibile (2 rate) risale al mese di marzo 2025; un numero massimo di rate con ritardo pari a 4; "peggior stato segnalato: S" (sofferenza).

Al riguardo, l'intermediario deduce la legittimità della segnalazione impugnata, assumendo che con la sottoscrizione del contratto il cliente abbia ricevuto l'apposita informativa recante, tra l'altro, l'esplicitazione dei presupposti legittimanti l'eventuale segnalazione dei ritardi nei SIC e i relativi tempi di conservazione. Afferma inoltre di avere edotto il cliente dell'imminente iscrizione nei Sic con l'invio di apposite comunicazioni, inoltrate all'indirizzo di residenza del destinatario, datate 25/11/2021, 01/12/2021, 02/11/2023, 03/06/2025 e 30/06/2025. Il Collegio deve quindi formare il proprio convincimento, circa la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati e la ricezione del preavviso da parte del ricorrente, sulla base del prudente apprezzamento di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono (ABF Coll. Coord., Dec. n. 3089/2012), avuto riguardo alla regola generale sulla distribuzione degli oneri probatori (art. 2697 cod. civ.) che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (cfr. Cass. civile, Sez. VI-3, ord. n. 8018/2021).

Ebbene, nella documentazione in atti consta copia del contratto di credito revolving sottoscritto dal ricorrente in data 27/04/2021, con l'acclusa informativa sul trattamento dei dati personali per i SIC e l'attestazione di presa visione rilasciata dal cliente. In proposito, si osserva che l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, abilita unicamente il titolare del trattamento a comunicare i dati personali trattati ai sistemi di informazioni creditizie, ove ricorrano i presupposti, in forza del consenso ricevuto (cfr. ex multis Collegio di Bari, Dec. n. 6256/2022), ma ciò prescinde dall'onere gravante sull'intermediario di informare preventivamente il cliente persona fisica della prima iscrizione nei predetti archivi, in conseguenza dei ritardi registrati nei pagamenti. Sul punto, l'intermediario fa presente di aver trasmesso, presso l'indirizzo di residenza del cliente, "varie comunicazioni" cartacee, contenenti solleciti di pagamento e preavvisi di iscrizione nei SIC, nonché in forma digitale mediante deposito dei documenti nella sua area riservata. All'uopo, produce copia dei preavvisi di segnalazione inviati all'indirizzo eletto in contratto, datati 25/11/2021 e 01/12/2021, riferiti alla rata con scadenza 15/11/2021, senza tuttavia fornire evidenza dell'invio e della ricezione delle missive. In ogni caso, posto che il report rilasciato dal Sic interessato copre il periodo luglio 2023 - giugno 2025 e la prima segnalazione visibile risale a marzo 2025, non è possibile verificare l'esistenza di eventuali segnalazioni antecedenti al predetto arco temporale, effettuate a seguito dell'invio dei preavvisi di novembre e dicembre 2021.

La resistente produce, inoltre, copia di tre successive missive: la prima, datata 02/11/2023 (non munita della ricevuta dell'invio e della ricezione), con la quale afferma di aver comunicato al cliente il mancato addebito della rata scaduta il 15 ottobre 2023, invitando il medesimo a regolarizzare il pagamento (mediante versamento dell'importo di € 90,00) per non incorrere nella segnalazione negativa nei SIC;

la seconda, datata 03/06/2025 (parimenti priva della ricevuta dell'invio e della ricezione) recante la comunicazione di "pre-decadenza dal beneficio del termine" e il contestuale avviso di segnalazione nei SIC; la terza, inviata in data 30/06/2025 a mezzo lettera raccomandata (corredata di avviso di ricevimento per compiuta giacenza maturata il 12/08/2025), con la quale l'intermediario ha dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine, informando il medesimo che "il mancato pagamento, al ricorrere dei presupposti di legge, avrebbe comportato "la segnalazione di negatività nei SIC e nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia".

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce di avere trasmesso i "suddetti preavvisi" anche in formato digitale nell'area riservata del cliente, nonché comunicato, con le medesime modalità, i ritardi di pagamento negli estratti conto mensili. Allega, a sostegno, una schermata estratta dai propri sistemi dalla quale è possibile evincere il caricamento dei soli estratti conto e di un sollecito di pagamento inserito il 04/06/2025, che si palesa privo di riferimenti alla comunicazione di pre-decadenza dal beneficio del termine del 03/06/2025. Del pari, gli estratti conto mensili di gennaio e febbraio 2025 valorizzano il mancato pagamento della rata del mese precedente e l'invito a regolarizzare la posizione, mentre non vi è traccia del preavviso di segnalazione. Peraltro, anche nel caso in cui si verificino irregolarità nei pagamenti successivi al primo ritardo, sanato e non segnalato, considerata la specifica funzione del preavviso, l'orientamento dell'Arbitro è conforme nel ritenere necessario l'invio di un nuovo preavviso di segnalazione nei SIC, finché non interviene la segnalazione, considerato il tenore letterale dell'art. 125, comma 3 Tub (cfr. ABF Coll. Palermo, Dec. n. 589/2026; Coll. Bari, Dec. n. 9808/2024; Coll. Torino, Dec. n. 3878/2024; Coll. Roma, Dec. n. 2378/2024).

Tutto ciò posto, alla stregua della documentazione esaminata, considerato che la prima segnalazione visibile risale a marzo 2025, deve concludersi che nel periodo documentato (luglio 2023 - giugno 2025) in cui il contratto ha ricevuto esecuzione, l'intermediario resistente abbia censito negativamente il nominativo del ricorrente nell'archivio Eurisc gestito da Crif S.p.A., in difetto del presupposto formale, giacché il preavviso di cui vi è prova certa della ricezione risulta spedito dopo circa tre mesi, in data 30 giugno 2025 (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 9459/2023; 7740/2022 e 15535/2022). In tal caso "la comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate" (ABF Coll. Coord. Dec. n. 4632/2023). Il Collegio dispone pertanto che l'intermediario provveda a procurare la rimozione della segnalazione contestata presente nel Sic partecipato da luglio 2023 a giugno 2025.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale genericamente avanzata dal ricorrente, non avendo la parte fornito la prova del pregiudizio in concreto subito. In proposito si richiama il principio costantemente affermato in dottrina e in giurisprudenza secondo cui non è configurabile il c.d. danno in re ipsa, per cui grava sulla parte danneggiata che invoca il risarcimento l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 marzo 2009, n. 7211); in mancanza, non è possibile neppure procedere alla liquidazione equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607; ABF Coll. Coord., Dec. n. 1642/2019; Coll. Milano, Dec. nn. 8747/2020, 15377/2018).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE